



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA



Camera di Commercio
Firenze

GUIDA ALLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

**VENDITORI – TRASPORTATORI - INSTALLATORI
GESTORI CENTRI ASSISTENZA TECNICA**

PRESENTAZIONE

La Guida, si rivolge ai distributori e rivenditori di apparecchi ed apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. AEE), agli installatori e ai gestori di centri di assistenza tecnica delle stesse.

Tali categorie di soggetti sono destinatari di alcuni adempimenti relativi al ritiro e alla gestione dei rifiuti consegnati da parte dell'utenza al momento della nuova apparecchiatura, introdotti dal Dm. 8 marzo 2010, n. 65.

Telefonini, televisioni, elettrodomestici, neon possono essere restituiti ai negozianti che hanno l'obbligo del ritiro dell'apparecchiatura usata al momento dell'acquisto di apparecchiatura analoga.

E' il cd. **uno contro uno** obbligatorio dal 18 giugno 2010 ma ancora poco conosciuto dai negozianti e ancora meno praticato dai consumatori.

In Toscana sono 10 mila i commercianti potenzialmente interessati a questo obbligo.

L'attualità della tematica è attestata dalla recente disciplina in materia, D.Lgs. n. 49/2014 che ha confermato gli obblighi e le sanzioni per chi non si mette in regola e ha fissato obiettivi di recupero crescente.

Questo strumento è stato previsto nell'ambito del progetto **"Tesori da recupeRArEE"**.

Gestione corretta dei vecchi apparecchi elettrici ed elettronici: un percorso virtuoso di legalità ambientale" promosso dalla Sezione Regionale Toscana dell'Albo con l'obiettivo di rendere più chiara la normativa per le imprese e le associazioni di categoria e dei consumatori per evitare che tali rifiuti siano dispersi in modo incontrollato e per incentivarne al tempo stesso il recupero.

1 AVVISO LEGALE

I testi presenti nella Guida RAEE sono tratti dalla banca dati <http://www.normattiva.it> che è l'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere l'informatizzazione e la consultazione gratuita da parte dei cittadini.

I testi forniti nel formato elettronico non hanno carattere di ufficialità.

L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Sommario

PRESENTAZIONE	3
.....	3
1 AVVISO LEGALE	4
1 AEE/RAEE: COSA SONO E COME SI GESTISCONO	9
1.1 AEE – Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	9
1.2 Esclusioni (art. 3 comma1)	10
1.3 Precisazioni	10
1.4 Altre esclusioni	11
1.5 PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	11
1.5.1 Precisazioni	12
1.5.2 Responsabilità del produttore	12
1.5.3 Responsabilità finanziaria	12
1.5.4 Adempimenti	12
1.5.5 Obblighi di informazione	13
1.5.6 RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	13
1.5.7 RAEE provenienti dai nuclei domestici	14
1.5.8 RAEE professionali	14
1.5.9 Il ritiro dei RAEE professionali	15
1.5.10 Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE professionali	15
1.5.11 RAEE equivalenti	15
1.5.12 RAEE di piccolissime dimensioni	15
1.5.13 Precisazioni	15
1.5.14 Casi Particolari	15
1.5.15 Raggruppamenti RAEE	16
1.6 CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (ART. 9, 11 E 12 DM. 25 SETTEMBRE 2007, N.185)	17
1.6.1 Albo Nazionale Gestori Ambientali	17
1.6.2 Precisazioni	17
1.7 PRODUTTORI RAEE	18
1.7.1 Cittadini	18
1.7.2 Imprese	18
L'impresa o l'ente che decide di dismettere un'apparecchiatura elettrica ed elettronica deve preliminarmente effettuare una verifica volta a:	18
2 RAEE: COSA FARE	19
2.1 DISTRIBUTORI / VENDITORI	19
2.1.1 Obblighi	19
1) Iscrizione sezione Albo gestori per le attività di raccolta e trasporto RAEE	20
2) Registrazione portale CDC Centro di Coordinamento RAEE	21
3) Organizzazione del luogo di raggruppamento	21
4) Compilare la documentazione	22
5) Trasporto dei RAEE ritirati	22
6) Informare i consumatori	22
2.2 INSTALLATORI	23
2.3 TRASPORTATORI	23
3 LA MODULISTICA	24
3.1 SCHEDARIO	24
3.1.1 Sul frontespizio	24

3.1.2	Pagine per le singole operazioni.....	25
3.2	DOCUMENTO DI TRASPORTO	26
3.3	DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER L'INSTALLATORE	27
3.3.1	A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE	27
3.3.2	B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO	27
3.3.3	C) DOCUMENTO IDENTITA'	27
4	ESCLUSIONI E SANZIONI	28
4.1	ESCLUSIONI MUD E SISTRI	28
4.2	SANZIONI	28
5	NOVITA'	30
5.1	RITIRO UNO CONTRO ZERO	30
5.1.1	Ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi.....	30
5.1.2	Requisiti tecnico-organizzativi del Luogo di Raggruppamento	31
5.1.3	Condizioni minime per accesso al servizio	31
5.1.4	Registrazione dei Luoghi di Raggruppamento e Premialità	32
5.1.5	Compilazione Documento di trasporto	32
6	DOMANDE FREQUENTI.....	33
7	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	35
7.1	D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49.....	36
7.2	D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151	37
7.3	DM 25 settembre 2007, n.185.....	38
7.4	DM 8 marzo 2010, n. 65	38
7.5	Decreto 3 giugno 2014 n. 120	39
7.6	Delibera 3 settembre 2014 n. 3	39
7.7	Variazioni	39
7.8	Rinnovo dell'iscrizione	39
7.9	Diritto annuale.....	39
8	APPROFONDIMENTO: COME COMPILARE LA MODULISTICA.....	41
8.1	COME COMPILARE LA MODULISTICA	41
8.2	AVVERTENZA.....	41
	A) CONSEGNA DIRETTA DA PARTE DEL CLIENTE	42
	B) RITIRO RAEE.....	43
	B1) Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al punto vendita del distributore che funge anche da deposito preliminare alla raccolta.....	43
	B2) Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita	45
	B3) Ritiro dei RAEE al punto vendita e deposito preliminare in luogo diverso dai locali di vendita (MAGAZZINO)	47
	C) TRASPORTO RAEE DAL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.....	48
9		49
	D) TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C)	50
9.1	INSTALLATORE E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA RAEE	51
9.1.1	PRECISAZIONI:	51
9.2	CONSEGNA DIRETTA DA PARTE DEL CLIENTE	51
9.3	Trasporto RAEE dal cliente al deposito preliminare alla raccolta (A).....	52
9.3.1	Trasporto RAEE dal deposito preliminare alla raccolta al Centro Comunale di Raccolta.....	54
9.3.2	Trasporto RAEE dal cliente al centro comunale di raccolta.....	56

10	DATI REGIONE TOSCANA: RAPPORTO ANNUALE 2014	59
10.1	RITIRO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE IN ITALIA – <i>Centro di Coordinamento Raee</i>	59
11	ACRONIMI UTILIZZATI NEL DOCUMENTO	60

1 AEE/RAEE: COSA SONO E COME SI GESTISCONO

1.1 AEE – Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Sono AEE le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, dalla corrente elettrica o da campi elettromagnetici, le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'[Allegato I A del Dlgs. 49/2014](#), progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua ([art. 4, comma 1, lett. a del D.Lgs 49/2014](#)).

L'[Allegato I del Dlgs. 49/2014](#) riporta dieci categorie nelle quali le AEE possono rientrare.

La classificazione è esaustiva, per cui se un prodotto non rientra in una di queste categorie è escluso dall'ambito di applicazione di questa normativa.

- a. Grandi elettrodomestici;
- b. Piccoli elettrodomestici;
- c. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- d. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
- e. Apparecchiature di illuminazione;
- f. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
- g. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
- h. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
- i. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
- j. Distributori automatici.

Le disposizioni e semplificazioni descritte nella Guida per i distributori/venditori e per i trasportatori da essi incaricati, gli installatori e i centri di assistenza tecnica, si applicano solo per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per identificare i RAEE bisogna quindi partire dalle apparecchiature (AEE) dalle quali i primi derivano, al termine del loro ciclo di utilizzo.

I pannelli fotovoltaici sono considerati apparecchiature domestiche e i relativi rifiuti vanno conferiti ai centri di raccolta solo se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW.

Tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

L'[Allegato III del Dlgs. 49/2014](#) organizza le categorie di AEE in 6 gruppi rientranti nell'ambito di applicazione a partire dal **15 agosto 2014** come segue:

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura;
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade;
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3;
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6;
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

- L'Allegato IV del Dlgs. 49/2014 dettaglia, a titolo non esaustivo, le 6 categorie di AEE dell'Allegato III.

1.2 Esclusioni (art. 3 comma1)¹

Continuano ad essere escluse dal campo di applicazione dell'AEE:

- ✓ Apparecchiature connesse alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificatamente militari;
- ✓ Dispositivi medici infettati;
- ✓ Le lampade ad incandescenza;
- ✓ Apparecchi elettrici ed elettronici parte di un'installazione fissa o di un impianto fisso;
Con l'espressione *installazione fissa* si intende: una combinazione di diverse apparecchiature, sistemi, prodotti finiti e/o componenti assemblati o montati da un assemblatore/installatore, in un dato luogo, per operare congiuntamente in un ambiente predefinito per svolgere uno specifico compito, ma non concepita per essere collocata sul mercato come singola unità funzionale o commerciale. Pertanto qualsiasi apparecchiatura sia un componente o una parte di una installazione fissa è esclusa dal campo di applicazione della Direttiva RAEE. Come conseguenza sono esclusi componenti: come motori elettrici, trasformatori, driver per motori a velocità variabile, sensori, trasduttori, ecc., che sono parte di installazioni fisse.

1.3 Precisazioni

- ✓ Il Comitato di vigilanza e controllo AEE_RAEE ha stabilito una parziale sospensione della esclusione dal 1 gennaio 2018 per determinate apparecchiature, quali: contatori del gas elettronici, inverter, altri trasformatori e alimentatori, impianti di video sorveglianza, di sicurezza, e controllo accessi, di citofonia e gruppi di continuità (UPS).
Quindi dalla data 1/1/2018, per i prodotti su riportati, si applicano gli obblighi della normativa AEE_RAEE.
- ✓ Il termine *dipendente* si riferisce a una apparecchiatura che necessita di corrente elettrica o campi elettromagnetici (e non gas o benzina) per svolgere le sue funzioni primarie;
- ✓ *Se l'energia* viene utilizzata per funzioni secondarie o per funzioni di monitoraggio e controllo, allora l'apparecchiatura non può essere considerata "elettrica o elettronica";
Alcuni esempi di apparecchiature che non sono considerate AEE:
 - Scaldabagno a gas;
 - Cucine o forni a gas con luce di controllo o timer elettrici;
 - Giocattoli a batteria (se svolgono la loro funzione anche senza batterie);
 - Veicoli, taglia erba, utensili con motore a scoppio;
 - Utensili pneumatici con motori a scoppio.
- ✓ *L'apparecchiatura o strumento* deve avere una funzione diretta in un suo involucro, deve essere un prodotto finito;
- ✓ Sono esclusi *i componenti* di impianti e sistemi;
- ✓ Alcune aziende sono produttrici esclusivamente di AEE professionali. E' il caso per esempio dei produttori di apparecchi elettro-medicali o di distributori automatici, o ancora di lavatrici e lavastoviglie per comunità.

¹ Nota n. 77 COM/RAEE del 29/03/2017 del Comitato di vigilanza e controllo AEE_RAEE

1.4 Altre esclusioni

Dal **15 agosto 2018** saranno escluse dal campo di applicazione:

- Le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- Gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni*;
- Le installazioni fisse di grandi dimensioni**, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- I mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- Le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- Le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- I dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

* utensili industriali fissi di grandi dimensioni:

sono un insieme di macchine, di *grandi dimensioni*, apparecchiature e componenti, o entrambi che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo.

** installazioni fisse di grandi dimensioni:

sono una combinazione su *larga scala* di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:

- sono assemblati, installati e disinstallati da professionisti;
- sono destinati ad essere utilizzati in modo permanente come parti di un edificio o di una struttura in un luogo prestabilito e apposito; possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature appositamente progettate.

1.5 PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

La norma definisce produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata (compresa la comunicazione a distanza):

- Sia stabilita nel territorio nazionale e **fabbrichi** AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissioni la **progettazione o la fabbricazione** di AEE e le commercializzi sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
- Sia stabilita nel territorio nazionale e **rivenda** sul mercato nazionale, con il proprio nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
- Sia stabilita nel territorio nazionale e **immetta** sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
- Sia stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e **venda** sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.

Il produttore stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un **"rappresentante autorizzato"** presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita.

Analogamente il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea può, in deroga quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g) designare con mandato scritto un **"rappresentante autorizzato"**.

Per **"rappresentante autorizzato"** s'intende una persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, che in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, è responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ([art. 30 D.lgs. 49/2014](#)).

1.5.1 Precisazioni

1. Per "messa a disposizione sul mercato" si intende: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito ([art. 4 comma 1, lett. q, D.lgs. 49/2014](#)).
2. Per "immissione sul mercato" si intende: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale nell'ambito di un'attività professionale ([art. 4 comma 1, lett. r, D.lgs. 49/2014](#)).

1.5.2 Responsabilità del produttore

Il sistema di finanziamento AEE/RAEE origina dal principio della responsabilità estesa del produttore richiamata negli articoli:

[art. 8 della Direttiva 2008/98/CE](#)

- Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure [...] volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

[art. 14 della Direttiva 2008/98/CE](#)

- Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti;
- Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

[art.178-bis D.Lgs 152/2006](#)

- Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.

Il D.Lgs 49/2014 richiama l'articolo 178-bis del D.Lgs 152/2006 precisando che la responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all'articolo 188, comma 1 D.Lgs 152/2006.

1.5.3 Responsabilità finanziaria

I produttori adempiono ai propri obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto mediante **sistemi di gestione individuali o collettivi**, operanti in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.

1.5.4 Adempimenti

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono:

- **Prestare adeguate garanzie finanziarie** nel momento in cui si immette un'AEE sul mercato ([art. 25 D.lgs. 49/2014](#)).

La garanzia è prestata :

- Dal singolo produttore, nel caso in cui adempia ai propri obblighi individualmente;
- Dal sistema collettivo cui il produttore aderisce.

Tale garanzia è prestata secondo modalità definite entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs dal Ministro dell'ambiente. Sino all'adozione del DM la garanzia può assumere la forma dell'adesione del produttore ad uno dei

sistemi collettivi esistenti. L'emanazione del decreto è fondamentale per consentire ai produttori interessati di organizzare un sistema individuale di gestione dei RAEE.

- **Apporre** sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un **marchio identificativo** (art. 28 D.lgs. 49/2014);
Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e la data di immissione sul mercato;
- **Iscriversi al Registro nazionale** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei AEE tramite le Camere di Commercio per via telematica;
Quest'obbligo doveva essere ottemperato entro i 90 giorni dall'entrata in vigore del DM 25 settembre 2007, n. 185, e comunque prima che gli stessi inizino ad operare nel mercato italiano. L'iscrizione va effettuata in via telematica dal rappresentante o dal produttore;
- **Designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato** in qualità di legale rappresentante, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, nell'ipotesi previste;
- **Finanziare** le operazioni di prelievo e trasporto dei RAEE domestici dai centri di raccolta comunale e le operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientale compatibile;
- **Comunicare annualmente** le quantità di AEE immesse sul mercato e di quelle reimpiegate, riciclate o recuperate. (Allegato X e DM 185 /2007).

I produttori comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti dall'*Allegato X lettera B*, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla [legge 25 gennaio 1994, n. 70](#) (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale).

Devono essere trasmessi i seguenti dati:

- categoria di AEE di cui all'allegato I nonché la tipologia specifica di AEE indicata agli allegati II;
- quantità, in peso, di AEE immesse nel mercato nazionale;
- quantità, in peso, di rifiuti di AEE raccolti separatamente, riciclati (anche preparati per il riutilizzo), recuperati ed eliminati all'interno dello Stato membro o spediti all'interno o al di fuori dell'Unione.

1.5.5 Obblighi di informazione

Il produttore deve fornire:

- a. agli utilizzatori adeguate informazioni ([art. 26 D.lgs. 49/2014](#)) - all'interno delle istruzioni per l'uso o presso il punto vendita - relative a
 - gestione RAEE (raccolta separata);
 - sistema di ritiro e le modalità di consegna al distributore all'atto di nuovo acquisto o di conferimento gratuito per i RAEE di piccolissime dimensioni;
 - gli effetti sulla salute e sull'ambiente dovute alla presenza di sostanze pericolose;
 - responsabilità degli acquirenti nel contribuire;
 - significato del simbolo ([Allegato IX D.lgs 49/2014](#)).
- b. agli impianti di trattamento e ai centri di preparazione per il riutilizzo ([art. 27 D.lgs. 49/2014](#)) informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato finalizzate alla manutenzione, ammodernamento, manutenzione e trattamento dei RAEE.

1.5.6 RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Sono RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata, o obsoleta e che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti (art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs 152/2006) inclusi tutti i componenti ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando si assume la decisione di disfarsene.

1.5.7 RAEE provenienti dai nuclei domestici

Sono considerati RAEE domestici quelli originati da nuclei domestici e quelli di origine commerciale, industriale e istituzionale che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.

Il finanziamento dei costi di gestione dei RAEE domestici può avvenire attraverso l'applicazione dell'eco-contributo RAEE, ossia un sovrapprezzo applicato alla vendita di nuovi prodotti, evidenziato in fattura, che racchiude le spese sostenute per il trattamento, recupero e smaltimento di questa categoria.

I RAEE domestici sono destinati ai Centri di raccolta comunali.

IMPORTANTE: Come sopra già riportato, l'[art. 4 comma 1 punto l\) del D.Lgs 49/2014](#) prevede che i rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici (dual use) **siano in ogni caso considerati** RAEE provenienti dai nuclei domestici.

1.5.8 RAEE professionali

Sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche diversi da quelli prodotti da nuclei domestici.

I RAEE professionali sono destinati agli impianti di trattamento autorizzati indicati dal produttore (o dal Sistema collettivo di riferimento).

La differenza tra RAEE provenienti da nuclei domestici e RAEE professionali riguarda unicamente la tipologia di AEE e non la provenienza; rimane comunque valida la differenza di finanziamento per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento.

La responsabilità per il fine vita delle apparecchiature professionali va distinta tra:

- **RAEE professionali storici**
Apparecchiatura immessa sul mercato prima del 31 dicembre 2010² gli oneri di smaltimento sono a carico del soggetto detentore il RAEE professionale (Ente/Impresa). La responsabilità finanziaria del produttore è prevista solo nel caso in cui, contestualmente alla vendita di una AEE nuova, egli ritiri un RAEE storico del medesimo tipo e funzione (limite di peso fino a due volte quella consegnata);
- **RAEE professionali nuovi**
Apparecchiatura immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010¹. La responsabilità finanziaria è a carico del produttore. Il produttore deve assolvere le obbligazioni di legge individualmente o attraverso l'adesione ad un sistema collettivo.

Per quanto riguarda i RAEE professionali ovvero tutti i rifiuti diversi da quelli provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche prodotti da nuclei domestici, valgono regole parzialmente diverse da quelle vigenti per i RAEE domestici, poiché fondamentalmente diverso è il criterio di responsabilità sulle quali si fondano: infatti, responsabili della gestione dei RAEE professionali, in tutte le fasi, restano sempre i produttori delle stesse, anche per quanto riguarda la fase del ritiro "uno contro uno" e del trasporto ai Centri di raccolta. Alcune operazioni, come vedremo, possono essere delegate ai distributori, con incarico formale del produttore delle AEE.

² Il Decreto Legge 30 Dicembre 2009, n. 194 ("Proroga di termini previsti da disposizioni legislative") convertito nella legge 26 febbraio, 2010, n. 25, ha previsto la proroga dell'entrata in vigore del regime di responsabilità individuale dei produttori fino al 31 Dicembre 2010. Tale data è contenuta nell'art. 20 comma 4 del D.Lgs 151 non abrogato dal D.Lgs 49/2014 (art. 42 c. 4 lett. a)

1.5.9 Il ritiro dei RAEE professionali

Il distributore, ma solo se formalmente incaricato dal produttore della AEE, deve ritirare i RAEE professionali in ragione di “uno contro uno”, nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni.

A differenza che per i RAEE di provenienza domestica, per i RAEE professionali viene stabilito un criterio per l'equivalenza (tra il RAEE professionale conferito e l'AEE nuova che viene fornita): le apparecchiature professionali non sono considerate equivalenti qualora il peso dell'apparecchiatura consegnata sia superiore al doppio di quella acquistata; in questo caso i costi della raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE professionali restano in capo al detentore del rifiuto.

1.5.10 Il raggruppamento e il trasporto dei RAEE professionali

I RAEE professionali possono essere raggruppati a cura del distributore dopo il loro ritiro con le medesime modalità e accortezze stabilite per i RAEE domestici, con la sola differenza che il distributore deve aver ricevuto incarico formale dal produttore delle AEE (il nome del produttore deve risultare nell'iscrizione all'Albo).

Anche per il trasporto dei RAEE professionali effettuato dai distributori (o da terzi incaricati) valgono le stesse condizioni e semplificazioni previste dalla legge per i RAEE professionali, con la sola differenza che il raggruppamento è finalizzato al trasporto dei RAEE al Centro di trattamento indicato dal produttore o dal Sistema collettivo di riferimento. I RAEE professionali di norma non vanno al Centro di raccolta Comunale, che ricevono ai sensi della normativa vigente solo RAEE domestici.

1.5.11 RAEE equivalenti

Sono definiti RAEE equivalenti quelli ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia la stessa funzione.

1.5.12 RAEE di piccolissime dimensioni

Sono i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm.

1.5.13 Precisazioni

- ✓ I componenti e i materiali di consumo (CD, DVD, audiocassette, cartucce, toner) non sono RAEE a meno che non siano contenuti all'interno di un RAEE al momento della sua dismissione ([art. 4, comma 1, lett. e D.gs 49/2014](#));
- ✓ Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici:
 - sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai “Centri di raccolta” nel deposito preliminare alla raccolta n. 4 (R4) secondo l'Allegato I del decreto 25 settembre 2007, n. 185;
 - sono considerati RAEE professionali tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW.

1.5.14 Casi Particolari

Il finanziamento della gestione dei RAEE delle apparecchiature di illuminazione giunte a fine vita è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalità individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell' [art. 10, comma 4, del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151](#). ([art. 23 comma 4 D.lgs n. 49/2014](#)).

Gli apparecchi luminosi oggetto della normativa RAEE riguardano le seguenti tipologie di prodotti ([Allegato II punto 5](#)):

- ✓ Lampadari per lampade fluorescenti;
- ✓ Tubi fluorescenti;
- ✓ Lampade fluorescenti compatte;
- ✓ Lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico;
- ✓ Lampade a vapori di sodio a bassa pressione;
- ✓ Altre apparecchiature di illuminazione per diffondere o controllare la luce.

Sono esclusi dalla normativa RAEE: i lampadari delle abitazioni e le lampade ad incandescenza.

1.5.15 Raggruppamenti RAEE

I RAEE sono suddivisi in 5 raggruppamenti al fine di migliorarne la logistica e il trattamento.

Per raggruppamento s'intende ciascuno dei raggruppamenti di RAEE definiti all'Allegato I del regolamento 25 settembre 2007, n. 185 ([art. 4 comma 1, lett. oo del D.Lgs 49/2014](#)).

I raggruppamenti sono:

- R1** - Grandi elettrodomestici: frigoriferi, condizionatori, congelatori, ecc.;
- R2** - Altri grandi elettrodomestici: lavatrici, forni, cappe, ecc.;
- R3** - TV e monitor;
- R4** - Elettronica di consumo: aspirapolvere, PC, telefoni, hi-fi, ecc.;
- R5** - Sorgenti luminose.

Nel "centro di raccolta dei RAEE" (centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del D.Lgs 152/2006, e succ. mod.) le diverse tipologie di RAEE previste dall' All. I e dettagliate nell'All. II, sono organizzate mediante deposito preliminare alla raccolta differenziandone i raggruppamenti ([art. 4 comma 1, lett. mm del D.Lgs 49/2014](#)).

1.6 CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE (ART. 9, 11 E 12 DM. 25 SETTEMBRE 2007, N.185)

E' istituito e disciplinato ai sensi degli articoli 9, commi 1 e 3, 11 e 12 del regolamento 25 settembre 2007, n. 185. E' un consorzio composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e ha la funzione di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.

Il Centro di coordinamento svolge le funzioni di cui all'art. [33 del D.lgs 49/2014](#).

1.6.1 Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali è stato istituito dal [D.Lgs 152/06](#) e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti disciplinato dal [D.Lgs 22/97](#). E' costituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Devono iscriversi all'Albo:

- Gli enti e le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Le imprese che svolgono attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti stessi;
- Le imprese che svolgono attività di bonifica dei siti;
- Le imprese che svolgono attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- Le imprese che svolgono esclusivamente il trasporto transfrontaliero dei rifiuti;
- I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30 Kg. o 30 lt. al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti (cd. trasporto in conto proprio o dei propri rifiuti);
- I distributori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche per la gestione del rifiuto "apparecchiatura elettrica ed elettronica", nonché le imprese che effettuano le operazioni di trasporto degli stessi rifiuti in nome dei distributori.

1.6.2 Precisazioni

Le Sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione, le Sezioni provinciali presso le camere di commercio di Trento e di Bolzano.

Per individuare la sezione competente ciascuna impresa dovrà tenere conto dell'ubicazione della propria sede legale.

1.7 PRODUTTORI RAEE

1.7.1 Cittadini

I cittadini hanno un ruolo importante all'interno della normativa RAEE, sono infatti tenuti a:

- Separare i RAEE dagli altri rifiuti;
- Non togliere e/o smontare parte della apparecchiature e non manometterle;
- Conferire questi rifiuti alla distribuzione o in alternativa, conferirli al Centro Comunale di raccolta o al servizio su chiamata attivato dal Comune.

1.7.2 Imprese

L'impresa o l'ente che decide di dismettere un'apparecchiatura elettrica ed elettronica deve preliminarmente effettuare una verifica volta a:

- ✓ Individuare se i RAEE, pur provenendo "da un'attività commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo", sono analoghi, per "natura" e "quantità", ai RAEE originati dai nuclei domestici (si pensi alla necessità di avviare al recupero 2 telefoni cellulari o un PC portatile).

In questo caso se il RAEE è da qualificare come **analogo a quello proveniente dai nuclei domestici** sarà possibile:

- La consegna dell'apparecchiatura usata al distributore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova che svolga una funzione equivalente;
- Consegna della apparecchiatura usata al distributore nell'ambito della raccolta differenziata RAEE domestici attivata dai produttori AEE (art. 12, comma 1, lett. b).

Nel caso in cui non vi sia dubbio che l'apparecchio dismesso debba essere qualificato come **RAEE professionale** è possibile scegliere tra due opzioni:

- ✓ Se si tratta di RAEE professionali immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2010¹:
 - Il ritiro del RAEE, all'atto dell'acquisto di un bene che svolge una funzione equivalente, è da parte del produttore AEE, e non del distributore, del nuovo apparecchio;
 - L'avvio al recupero secondo le procedure previste per tutti i rifiuti speciali è, di conseguenza, con oneri a carico del produttore del rifiuto. In ogni caso per avviare al recupero un RAEE è necessario procedere alla classificazione del rifiuto, all'attribuzione del codice desunto dal Catalogo Europeo dei Rifiuti, alla selezione dei fornitori di servizi di gestione dei rifiuti e, nel caso in cui i RAEE siano classificati come pericolosi, anche alla istituzione e alla movimentazione del registro di carico e scarico, nonché iscrizione SISTRI.
- ✓ Se si tratta di RAEE professionali immessi sul mercato dopo 31 dicembre 2010¹:
 - a. Chiedere al produttore AEE il ritiro presso l'indirizzo. Sarà il produttore AEE ad avviare il processo di trattamento e recupero (anche quando il produttore non fornisce la nuova apparecchiatura in sostituzione). Il produttore AEE può delegare i distributori di AEE, gli installatori e i centri assistenza tecnica al ritiro di tali apparecchiature nell'ambito dell'organizzazione del sistema di raccolta;
 - b. Consegna dell'apparecchiatura usata al distributore nell'ambito della raccolta differenziata RAEE professionali attivata dai produttori ([art. 13 D.lgs. 49/2014](#)).

2 RAEE: COSA FARE

2.1 DISTRIBUTORI / VENDITORI

I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE domestici dei quali l'utente intende disfarsi, nel momento in cui viene consegnata un'apparecchiatura nuova, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita. Il ritiro dei RAEE è dovuto e gratuito sia nel caso in cui il cittadino consegni al punto vendita del distributore il RAEE, sia nel caso in cui il distributore, consegnando al domicilio del cliente la nuova apparecchiatura, ritiri la vecchia (equivalente).

Il Distributore/venditore è la persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un'AEE. L'installatore o il gestore del centro di assistenza che vende le apparecchiature ai clienti assume la veste di distributore/venditore anche se l'attività di vendita non è per questo soggetto prevalente.

Il distributore può rifiutarsi di ritirare il RAEE nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro stesso o nel caso in cui risulti evidente che l'apparecchiatura usata non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.

I distributori hanno facoltà di provvedere ad organizzare dei luoghi di raggruppamento anche tramite un soggetto terzo (gestore del Luogo di Raggruppamento) e/o scegliere l'opzione del ritiro da parte dei Sistemi collettivi direttamente presso i luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori secondo le modalità indicate nel Dm 8 marzo 2010, n. 65.

2.1.1 Obblighi

I distributori autorizzati all'attività di vendita di AEE domestiche devono:

- 1) **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, indicando sia i mezzi di cui si avvarranno, se effettueranno direttamente il trasporto sia il luogo di raggruppamento, che potrà essere presso il punto vendita o altro luogo ([art. 3 del Dm 8 marzo del 2010 n. 65](#));
- 2) **Registrarsi** al portale CDC RAEE;
- 3) **Organizzare** il luogo di raggruppamento, deposito preliminare alla raccolta, presso il punto vendita o presso altro luogo dichiarato all'atto di iscrizione presso la sezione dell'ALBO competente;
- 4) **Tenere** la documentazione prevista dalla normativa (SCHEDARIO e DOCUMENTO DI TRASPORTO);
- 5) **Assicurare** il trasporto dei RAEE ritirati (in proprio o a mezzo di un trasportatore incaricato):
 - presso il centro di raccolta del comune dove è stato effettuato il ritiro come definito [dall'art. 183 comma 1, lett. mm del D.Lgs 152/2006](#) ;*in alternativa*
 - presso la centro di raccolta autorizzati (ai sensi degli [art. 208, 213 e 216 del D.Lgs 152/2006](#) ([art. 11 comma 2](#));
 - presso impianti autorizzati al trattamento adeguato disciplinato [all' art. 18 del D.Lgs 49/2014](#).
- 6) **Informare** i consumatori sulla gratuità del ritiro uno contro uno.

1) Iscrizione sezione Albo gestori per le attività di raccolta e trasporto RAEE

L'iscrizione deve essere presentata telematicamente con accesso al portale sistema Agest Telematico, utilizzando il modello di domanda generato dal sistema al termine della compilazione dell'istanza. Il modello deve essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti con firma autografa allegando le relative fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità, oppure con firma digitale (solo per i cittadini extracomunitari è necessario allegare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità).

In sede di compilazione dell'istanza:

- Occorre previamente verificare che i dati relativi all'impresa siano aggiornati rispetto a quelli risultanti al Registro Imprese (indirizzo PEC valido, descrizione dell'attività svolta, legali rappresentanti dell'impresa);
- Fare, quindi, particolare attenzione a quale SEZIONE della comunicazione deve essere compilata (DISTRIBUTORE o TRASPORTATORE o INSTALLATORE). Ad esempio, tutte le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio di AEE rientrano nella sezione del Distributore; chi effettua sia l'attività di installazione che di vendita di un'apparecchiatura deve compilare sia la sezione Distributore che la sezione Installatore; la sezione Trasportatore deve essere compilata solo ed esclusivamente dalle imprese che svolgono attività di trasporto merci "conto terzi" (cioè che effettuano il ritiro di un RAEE su incarico dei distributori/commercianti);
- Per i distributori è necessario indicare se le apparecchiature commercializzate sono di tipo DOMESTICO (cioè analoghe a qualsiasi apparecchiatura reperibile in un'abitazione/ufficio) oppure PROFESSIONALE (destinate cioè ad un utilizzo diverso da quello domestico come, ad esempio, un apparecchiatura elettro medicale, un macchinario per la stampa massiva, elettrodomestici per la ristorazione, etc.);
- I distributori devono indicare uno o più luoghi di deposito preliminare (corrispondenti almeno a tutti i punti vendita);
- In tutti i casi deve essere compilata la SEZIONE delle tipologie di apparecchiature commercializzate, identificando successivamente i corrispondenti codici CER (domestici o professionali);
- I trasportatori devono indicare con precisione gli indirizzi relativi ai luoghi di deposito preliminare dei distributori per conto dei quali effettuano il trasporto, avendo cura di specificare per ognuno di essi gli estremi identificativi del cliente/distributore;
- Ove vengano indicate le targhe dei veicoli utilizzati, occorre allegare la fotocopia delle carte di circolazione.

Devono inoltre essere allegati i documenti come segue:

- **copia dell'avvenuto versamento del diritto annuale** (il cui importo è variabile in fase di prima iscrizione, poiché il diritto è frazionato per mesi);
- **copia dell'attestazione** dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di **€ 168,00 da versare una tantum all'Agenzia delle Entrate**;
- **Autocertificazione Antimafia** con la quale il legale rappresentante attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs 159/2011, come previsto dall'art. 89 dello stesso decreto.

Tutte le informazioni dettagliate per procedere con una domanda di iscrizione in categoria 3-bis e le istruzioni relative agli importi dovuti e alle modalità di pagamento, sono reperibili sul sito della Camera di Commercio di Firenze alla [pagina web dedicata](#).

2) Registrazione portale CDC Centro di Coordinamento RAEE

I distributori si iscrivono al portale www.cd craee.it/GetHome.pub_do indicando:

- la loro modalità di conferimento al Centro di Raccolta (d'ora in poi CdR) come "piccoli" o "grandi" conferitori;
- le informazioni di base che identificano il punto vendita ed i luoghi di raggruppamento;
- l'elenco degli eventuali trasportatori, iscritti alla sezione specifica dell'Albo gestori ambientali di cui al Dm. 8 marzo 2010 n. 65, che sono incaricati per loro conto del ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e del conferimento degli stessi rifiuti ai CdR. Attraverso il portale del CdC sarà possibile la visualizzazione della comunicazione a tal fine effettuata dai distributori o trasportatori da essi incaricati alla competente Sezione dell'Albo gestori.

Ai fini dell'accREDITamento presso il portale CDC RAEE i distributori si distinguono in due fasce in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:

- **"Piccolo conferitore"**: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
- **"Grande conferitore"**: tutti i casi che non rientrano in fascia a).

Una volta completata la fase della registrazione, i distributori dovranno accedere al portale web del CdC per l'individuazione dei CdR che possono ricevere i loro RAEE.

Il CdC indicherà mappatura e caratteristiche dei CdR aperti ai piccoli e (nel caso il Comune abbia indicato anche tale possibilità) ai grandi conferitori: il CdC indicherà primariamente il CdR presso cui ha sede il distributore o (eventualmente) quello di altri Comuni in virtù di specifiche convenzioni stipulate tra CdR e Comuni conferenti.

Il grande conferitore che debba conferire, occasionalmente, la quantità di cui al punto a) potrà farlo senza prenotazione utilizzando i CdR prescelti.

Salvo diverse intese a livello territoriale, il grande conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti.

Nel caso di scelta di un Centro di raccolta sito al di fuori del Comune di riferimento del punto vendita o del luogo di raggruppamento del distributore, che si sia registrato come Grande conferitore, per accedere a detto CdR il distributore dovrà generare tramite il portale del CdC, sottoscrivere e inoltrare una proposta di Convenzione tra lui stesso e il Sottoscrittore (Comune/gestore del Centro di raccolta), che quest'ultimo firmerà nei successivi 30 giorni (dal momento della firma potrà iniziare il conferimento).

3) Organizzazione del luogo di raggruppamento

Dopo il ritiro, i RAEE domestici devono essere raggruppati in appositi spazi dedicati dal distributore presso il punto vendita o presso altri luoghi che risultano dalla comunicazione all'Albo gestori ambientali.

Il luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita che può essere anche più di uno, può consistere in un magazzino, un deposito, locali di proprietà di un privato o locali di un centro logistico gestito anche da terzi (gestore del Luogo di Raggruppamento).

Le informazioni circa l'indirizzo e il titolo giuridico di disponibilità del luogo di raggruppamento devono essere indicate in fase di iscrizione all'Albo.

Il luogo di raggruppamento deve essere idoneo, non accessibile da parte di estranei e pavimentato.

I RAEE devono essere protetti da pioggia e vento, con mezzi di copertura anche mobili; devono insomma essere prese tutte le precauzioni necessarie per mantenere i RAEE integri, evitare il deterioramento ed impedire la fuoriuscita di sostanze pericolose.

A tal fine, i RAEE pericolosi o contenenti sostanze pericolose devono essere tenuti distinti da quelli non pericolosi; vale anche il divieto generale di miscelazione tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 187, c.1 Dlgs. 152/2006).

I RAEE devono essere inoltre protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, mantenuti nello stato in cui sono stati consegnati senza manomissioni.

Il raggruppamento dei RAEE non è obbligatorio, potendosi configurare almeno in linea teorica l'ipotesi del distributore che, per diverse cause (mancanza di locali, inidoneità degli stessi ecc.), seppur obbligato a ritirare i RAEE del consumatore, provveda direttamente al loro trasporto al Centro di raccolta comunale.

Solo in tale ipotesi, il distributore sarà tenuto a compilare il documento di trasporto senza tenere l'apposito schedario previsto presso il luogo di raggruppamento. Per un approfondimento sui documenti si rinvia all'apposita sezione della presente Guida.

I RAEE ritirati devono essere avviati ai centri di raccolta **ogni tre mesi** o quando il quantitativo ritirato e depositato **raggiunge complessivamente i 3.500 kg**.

In ogni caso, anche qualora non siano stati raggiunti i 3.500 kg, la durata del deposito non deve superare 1 anno.

Tale quantitativo è elevato a 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 allegato I regolamento n. 185 del 25 settembre 2007, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 (stesso allegato) ma solo nel caso in cui i RAEE siano ritirati per il successivo trasporto presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento adeguato da trasportatori iscritti all'Albo dei gestori ambientali ai sensi [dell'articolo 212, comma 5 D.lgs 152/2006](#).

4) Compilare la documentazione

All'atto del ritiro del RAEE il distributore deve compilare uno *SCHEDARIO* numerato progressivamente e conforme al modello di cui all'[Allegato I al Dm. 65/2010](#).

Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal *DOCUMENTO DI TRASPORTO* ([Allegato II del Dm. 65/2010](#)).

5) Trasporto dei RAEE ritirati

Il trasporto dei RAEE in modalità semplificata, effettuato direttamente dal distributore o da un trasportatore incaricato, deve essere gestito rispettando le seguenti condizioni:

- I mezzi devono essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- Deve essere rispettato il limite massimo di quantitativo RAEE non superiore a 3.500 kg *;
- Deve essere compilato il documento di trasporto.

Il trasporto è consentito per le seguenti tratte, ovvero:

- Il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro fino al Centro di raccolta;
- Il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro fino al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
- Il tragitto dal punto di vendita fino al luogo ove è effettuato il raggruppamento;
- Il tragitto dal luogo ove è effettuato il raggruppamento fino al Centro Comunale di raccolta.

* Il Dm 65/2010, aveva inizialmente previsto che il trasporto venisse effettuato da automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg, tale condizione è stata abrogata dalla legge 97/2013, art. 22 comma 3.

6) Informare i consumatori

Compete al distributore l'obbligo di informare i consumatori della gratuità del ritiro del RAEE al momento della fornitura di una AEE nuova, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili.

L'obbligo di informazione compete anche i distributori che effettuano televendite o vendite elettroniche.

2.2 INSTALLATORI

Per questi soggetti è comunque prevista la possibilità di ritiro e gestione in forma semplificata dei RAEE provenienti dalla loro attività di installazione e assistenza presso i nuclei domestici secondo le modalità valide per installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica che svolgono attività di vendita.

Per gli installatori o i centri di assistenza tecnica iscritti alla CCIAA che svolgono anche attività di vendita si applica la stessa disciplina dei distributori/venditori

Gli installatori o i centri di assistenza tecnica non iscritti alla CCIAA per attività di vendita non sono obbligati al ritiro gratuito dell'apparecchiatura usata.

Gli installatori o i centri di assistenza tecnica possono effettuare il servizio di trasporto dei RAEE dal domicilio del cliente dimostrandone la provenienza domestica e rispettando gli stessi adempimenti dei distributori, devono cioè:

1. **Iscrivarsi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici;
2. **Trasportare** con mezzi iscritti all'Albo i RAEE, derivanti dalla propria attività di riparazione, presso il centro di raccolta o, in alternativa presso la propria sede, dove vengono eseguite le riparazioni per effettuarne il luogo di raggruppamento prima di trasportarli al centro comunale competente per territorio.
3. Non è consentito delegare il trasporto ad un altro soggetto;
4. **Compilare uno SCHEDARIO numerato progressivamente**, presso il luogo di raggruppamento, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione ([Allegato I al Dm. 65/2010](#));
5. Non è consentito effettuare il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede;
6. **Accompagnare** il trasporto dei RAEE con **un DOCUMENTO DI TRASPORTO**, numerato, in due esemplari. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato ([Allegato II del Dm. 65/2010](#));
7. **Attestare con un documento di autocertificazione**, al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la provenienza domestica ;
8. La dichiarazione da rendere è diversa in base alla provenienza dei RAEE:
 - **DICHIARAZIONE PER IL RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE** ([Allegato III parte A del D.M. 65/2010](#))
 - **-DICHIARAZIONE PER IL RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO** ([Allegato III parte B del D.M. 65/2010](#));
9. **Accompagnare** il trasporto dei RAEE al Centro Comunale di Raccolta con **la copia fotostatica non autenticata** di un documento di identità dell' installatore ([art. 4 del D.M. 65/2010](#)).

2.3 TRASPORTATORI

I RAEE possono essere trasportati direttamente dal distributore/installatore o da trasportatori terzi incaricati dai distributori stessi.

Se il trasportatore è diverso dal distributore, il trasportatore deve:

- **Iscrivarsi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici;
- **Compilare** il documento di trasporto che deve essere redatto, datato e firmato dal trasportatore che agisce per conto del distributore, in tre esemplari, di cui:
 - una copia (controfirmata dall'addetto del centro di raccolta) rimane al trasportatore;
 - una copia rimane al centro di raccolta;
 - una copia, controfirmata dall'addetto del Centro di raccolta, è restituita dal trasportatore al distributore se il trasporto non è stato effettuato dal distributore stesso.

Il trasportatore, a differenza del distributore e installatore, non è tenuto a compilare lo schedario.

Il trasportatore professionale adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto (trasporto semplificato) relativi ai trasporti effettuati ([art. 2 del DM 65/2010](#)).

3 LA MODULISTICA

3.1 SCHEDARIO

I distributori che effettuano il deposito preliminare alla raccolta devono tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del Decreto 8 marzo 2010 n. 65, art. 1, comma 3.

Lo schedario è un documento che deve essere compilato al momento della presa in carico dei rifiuti ([modello dell'Allegato I al Dm. 65/2010](#)) quindi può anche essere modificato, copiato, riprodotto su carta semplice ecc.; basta che contenga le informazioni riportate nell'Allegato citato.

Lo schedario non deve essere vidimato.

In particolare, nello schedario devono essere riportati:

3.1.1 Sul frontespizio

- Dati del distributore;
- Ubicazione del punto vendita (indicato nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali);
- Eventuale altro luogo di raggruppamento (indicato nell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali).

<i>SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO</i> <i>DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:</i> _____ <i>Residenza o domicilio:</i> Comune _____ Via _____ n. ____ Codice fiscale _____ <i>Ubicazione dell'esercizio:</i> Comune _____ Via _____ n. ____ <i>Eventuale luogo di deposito preliminare alla raccolta diverso dal punto vendita (solo per i Distributori):</i> Comune _____ Via _____ n. ____ TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI: _____ DOMESTICI _ PROFESSIONALI _ Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Sezione di n.
--

3.1.2 Pagine per le singole operazioni

- Tipologia dei RAEE gestiti (domestici/professionali, tipologie del RAEE ritirato secondo [Allegato I Dlgs. 49/2014, CER](#));
- Estremi del cittadino che conferisce;
- Nel caso di trasferimento al luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita: data e ora di trasporto, estremi del documento di trasporto;
- Estremi del documento di trasporto.

Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	_____		
		Data di presa in consegna		___/___/___ :___
		___/___/___	Cognome	giorno / mese / anno ore;minuti
			Nome	
		giorno / mese / anno	Indirizzo	Firma distributore
			Comune	
Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: _____ del: ___/___/___		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: ___/___/___		

Operazione n.	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	_____		
		Data di presa in consegna		___/___/___ :___
		___/___/___	Cognome	giorno / mese / anno ore;minuti
			Nome	
		giorno / mese / anno	Indirizzo	Firma distributore
			Comune	
Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: _____ del: ___/___/___		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: ___/___/___		

Lo schedario deve essere conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione insieme ai documenti di trasporto (si veda oltre), presso il punto vendita del distributore.

I distributori attraverso lo schedario, integrato con i documenti di trasporto semplificati, adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

3.2 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Il trasporto dei RAEE è accompagnato dal documento di trasporto ([Allegato II del Dm. 65/2010](#)).

Il documento di trasporto deve contenere le informazioni che seguono:

- Numero e data (numerazione progressiva);
- Numero schedario;
- Tipologia dei RAEE gestiti (domestici o professionali, tipologie dei RAEE ritirato secondo [Allegato B D.Lgs. 49/2014](#));
- Dati del distributore (codice fiscale, estremi comunicazione all'Albo, comune, indirizzo, ubicazione esercizio e luogo di raggruppamento se esistente);
- Dati del trasportatore (targa automezzi, CF, estremi comunicazione all'Albo);
- Nel caso di ritiro a domicilio, va indicato il nominativo e indirizzo del cliente;
- Destinatario (indicando il nominativo del responsabile centro di raccolta/impianto autorizzato e relativi estremi autorizzativi);
- Eventuali annotazioni
- Caratteristiche del rifiuto (tipologia di AEE ritirata (descrizione), CER e il n° di pezzi ritirati per tipologia);
- Firme (trasportatore, distributore, destinatario e in caso di ritiro a domicilio deve firmare anche l'utente).

Schedario e documento di trasporto devono essere custoditi assieme.

Documento semplificato di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE conforme all'allegato II al decreto 8 marzo 2010 n. 65			
NUMERO		del	
TIPOLOGIA DEI RAEE:		DOMESTICI ☐ PROFESSIONALI ☐	
DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA			
Ragione sociale			
Codice Fiscale		Estremi comunicazione Albo	
Sede attività			
comune		via n.	
Eventuale diverso luogo di raggruppamento (solo per i distributori)		comune via n.	
TRASPORTATORE DEL RIFIUTO			
Ragione sociale		Targa automezzo	
Codice Fiscale		Estremi comunicazione Albo	
UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente)			
Nominativo			
Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto		comune via n.	
DESTINATARIO			
Destinatario			
Indirizzo		comune via n.	
RAEE DOMESTICI – Centro di Raccolta			
Responsabile del centro di raccolta		Estremi autorizzazione Numero del	
RAEE PROFESSIONALI – Impianto autorizzato			
Responsabile dell'impianto autorizzato		Estremi autorizzazione Numero del	
Annotazioni			
Descrizione (1)		Descrizione (2)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Descrizione (3)		Descrizione (4)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Descrizione (5)		Descrizione (6)	
Codice Elenco rifiuti		Codice Elenco rifiuti	
Quantità (numero pezzi)		Quantità (numero pezzi)	
Annotazioni:			
FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO			
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA			
FIRMA DEL TRASPORTATORE			
FIRMA DEL DESTINATARIO			

3.3 DOCUMENTI AGGIUNTIVI PER L'INSTALLATORE

L'installatore deve attestare con un documento di autocertificazione al momento della consegna dei RAEE ai Centri Comunali, la provenienza domestica.

La formula della dichiarazione da rendere è diversa in base alla provenienza dei RAEE:

3.3.1 A) RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) Il sottoscritto _____ installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____ partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che: il giorno _____ presso l'abitazione del Sig. _____ ubicata in _____ a _____ in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n. _____ del _____ DATA _ / _ / _ FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA _____
--

3.3.2 B) RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) Il sottoscritto _____ installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in _____ partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che: le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di cui al documento di Trasporto n. _____ del _____ sono state conferite in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione /manutenzione/assistenza presso il proprio esercizio da clientela costituita esclusivamente da nuclei domestici. DATA _ / _ / _ FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA _____
--

3.3.3 C) DOCUMENTO IDENTITÀ'

In ogni caso l'installatore deve accompagnare il trasporto dei RAEE al Centro Comunale di Raccolta con la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

4 ESCLUSIONI E SANZIONI

4.1 ESCLUSIONI MUD E SISTRI

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale sui rifiuti MUD.

Gli schedari utilizzati per l'annotazione dei RAEE sostituiscono a tutti gli effetti i registri di carico e scarico dei rifiuti. Il documento di trasporto specifico per i RAEE sostituisce i formulari di identificazione dei rifiuti e non ha obblighi al sistema di tracciabilità SISTRI.

4.2 SANZIONI

Le sanzioni per l'inadempimento al regime uno contro uno sono disciplinate dal D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 e si distinguono:

Omissioni del produttore AEE (art. 38 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49)

- Che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali (30.000-100.000 €);
- Che non provvede a costituire la garanzia finanziaria (200-1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato);
- Che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni nel manuale (2.000-5.000 €) ([art. 26 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49](#));
- Che non comunica agli impianti di trattamento ex articolo 27 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 le informazioni sulle nuove Aee immesse sul mercato entro un anno dall'immissione (200-1.000 €);
- Che non appone il simbolo bidone barrato o ne usa uno non conforme (200-1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato);
- Che senza iscrizione nel registro presso la CCIAA immette sul mercato (30.000-100.000 €) ([art. 29, comma 8 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49](#));
- Che non effettua la comunicazione o iscrizione al Registro Nazionale (2.000-20.000) (art. 29, comma 2 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49);
- Che omette la dichiarazione al Registro Nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento le informazioni richieste ([art. 33, comma 2 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49](#)) (2.000-20.000 €). In caso di mancata registrazione, l'Autorità diffida a provvedere entro 30 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione al trattamento è revocata;
- Che immette sostanze vietate (RoHS) (50-500 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da 30.000-100.000 €);
- Che immette sul mercato una Aee priva del marchio ex art. 28 (2.000-20.000 €);
- Che non nomina, seppure tenuto in quanto autorizzato alla vendita di Aee in altro Stato nel quale non è stabilito, un rappresentante autorizzato estero. (200-1.000 € per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato).

Omissioni dell'impianto ([art. 33, comma 2 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49](#))

- Che non si iscrive al registro predisposto dal Centro coordinamento (2.000-20.000 €);
- Che non invia la comunicazione annuale al Centro coordinamento RAEE delle quantità di RAEE trattati (2.000-20.000 €). In caso di comunicazioni inesatte o incomplete la sanzione è ridotta della metà. Reiterate violazioni dell'obbligo comportano la revoca dell'autorizzazione al trattamento.

Omessio ritiro uno a uno ([art. 38 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49](#))

Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE domestico a fronte dell'acquisto di un AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 400 euro per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Inoltre

I soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE sono assoggettati alle sanzioni relative alle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (art. 256 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) e alle sanzioni relative alla violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152) di seguito:

Omissa tenuta dello schedario di carico e scarico ([art. 256 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152](#))

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Documento di trasporto RAEE ([art. 256 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152](#))

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il documento previsto (formulario o documento semplificato) ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

5 NOVITA'

5.1 RITIRO UNO CONTRO ZERO

Il D.lgs 49/2014 ha previsto una nuova modalità di raccolta dei RAEE da parte dei distributori chiamata “uno contro zero”. Per l’attività di ritiro in regime “uno contro zero da parte dei distributori, nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito temporaneo alla raccolta e per il trasporto (art. 11 comma 4) è prevista la pubblicazione di un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente che provvederà alla disciplina delle modalità semplificate. Alla data di redazione della presente guida il decreto non è stato ancora pubblicato.

Tutti i distributori possono, però, effettuare in via volontaria il ritiro gratuito “*uno contro zero*” all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici **di piccolissime dimensioni** conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Tale modalità, per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio maggiore o uguale a 400 mq, sarà **obbligatoria**.

Anche per il regime “*uno contro zero*”, i punti di raccolta come definiti dall’art. [183 D.Lgs 152/2006](#) e dall’ [art. 11 comma 2 D.Lgs 49/2014](#), possono essere organizzati all’interno del punto vendita o in prossimità immediata di questo.

I predetti punti di raccolta non sono subordinati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli [articoli 208, 212, 213 e 216 del D.Lgs 152/2006 \(art. 11 comma 2\)](#), più semplicemente non devono avere autorizzazioni sulla base del D.Lgs 152/2006.

Inoltre deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione (categoria 5 All. I) tramite appositi contenitori, idonei alla raccolta e al trasporto in sicurezza dei RAEE (raggruppamento R5).

5.1.1 Ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi

Possono accedere al servizio di ritiro i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento che dispongono di spazi tali da accogliere unità di carico idonee a raggiungere il quantitativo minimo per il ritiro anche di un solo Raggruppamento e che si impegnano ad osservare le condizioni previste dell’ Accordo di Programma stipulato ai sensi dell’[art.16 del d.lgs. 49/14](#) e s.m.i. .

L’ Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 26 giugno 2015, dalle associazioni di categoria, Centro di Coordinamento e Anci.

I distributori possono richiedere il ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi collettivi direttamente presso i Luoghi di Raggruppamento, che devono essere dotati di particolari caratteristiche e raccogliere quantità fissate (quantitativo minimo per il ritiro).

Le condizioni per usufruire del servizio sono:

- Effettuare l’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
- Rispettare i requisiti tecnico-organizzativi del Luogo di Raggruppamento comprese le condizioni minime per il ritiro;
- Registrare i Luoghi di Raggruppamento destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE;
- Sottoscrivere i documenti di trasporto rifiuti (FIR).

5.1.2 Requisiti tecnico-organizzativi del Luogo di Raggruppamento

Per richiedere i servizi di ritiro il distributore deve garantire :

Accessibilità

I Luoghi di Raggruppamento devono essere aperti 5 giorni alla settimana per un periodo minimo di 6 ore.

All'atto dell'iscrizione dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE, i Distributori o gestori del Luogo di Raggruppamento devono comunicare e successivamente mantenere aggiornato il dato relativo agli orari ed ai giorni lavorativi in cui è possibile effettuare il ritiro.

Spazio idoneo

Per poter accedere al servizio di ritiro dei RAEE da parte dei Sistemi Collettivi, i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono assicurare la disponibilità di spazi tali da accogliere unità di carico per ciascun Raggruppamento idonee a raggiungere il quantitativo minimo per il ritiro, è ammessa la gestione anche di un solo Raggruppamento.

Tramite il portale del CdC RAEE i Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE indicano le unità di carico ritenute necessarie che saranno fornite in comodato gratuito dai Sistemi Collettivi.

I RAEE devono essere suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti .

5.1.3 Condizioni minime per accesso al servizio

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun Raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400
R2	400
R3	300
R4	300
R5	25 – 50 (altre forme- lineari)

Nel caso in cui per un Raggruppamento non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso Raggruppamento presso quel Luogo di Raggruppamento dei RAEE.

5.1.4 Registrazione dei Luoghi di Raggruppamento e Premialità

I Distributori devono registrare i Luoghi di Raggruppamento dei RAEE destinatari dei servizi di ritiro al portale internet messo a disposizione dal CdC RAEE, <https://www.cdcreae.it/GetHome.pub.do>, nella apposita sezione, compilando la modulistica prevista ed accettando le condizioni di erogazione del servizio.

Ogni trimestre, nell'area riservata sul portale, verrà pubblicato l'estratto conto per la fatturazione del premio di efficienza.

Il premio sarà erogato solamente per ogni tonnellata ritirata che apparterrà ad un carico pari o superiore alle soglie di buona operatività:

RAGGRUPPAMENTI	SOGLIA DI BUONA OPERATIVITA' (Kg.)
R1	1.200
R2	2.000
R3	1.300
R4	800
R5	50 – 100 (altre forme- lineari)

Il premio medio riconosciuto è pari a quanto indicato nella tabella che segue per ogni tonnellata premiabile ritirata in ogni missione.

Raggruppamento	€/ ton
R1, R3	50
R2, R4	105
R5	250

5.1.5 Compilazione Documento di trasporto

Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo effettuerà il ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE producendo il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR).

I Distributori o i gestori dei Luoghi di Raggruppamento dei RAEE devono fornire adeguate ed aggiornate informazioni per la compilazione della documentazione di trasporto dei RAEE in conformità alle normative vigenti.

Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli [art. 190 e 193 del d.lgs. 152/06](#) e s.m.i., saranno compilati contenendo espressa indicazione del Sottoscrittore quale detentore del rifiuto, del Sistema Collettivo quale intermediario senza detenzione del rifiuto, dell'operatore logistico quale trasportatore e dell'impianto di destinazione quale recuperatore/smaltitore.

6 DOMANDE FREQUENTI

Lo schedario di carico/scarico semplificato e il documento di trasporto RAEE devono essere vidimati?

NO, la vidimazione non è prevista in alcun caso. Serve un modulo in carta semplice conforme al modello degli allegati del Decreto.

Le pile/accumulatori sono coinvolte dalle semplificazioni del DM 8 marzo 2010, n. 65?

NO, il sistema di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili segue logiche differenti, pur semplificando il momento della raccolta presso il punto di vendita del rivenditore.

Se l'utente lascia un'apparecchiatura elettrica elettronica (AEE) al fine di una valutazione tecnica di funzionamento, si deve gestire come uno contro uno?

NO, in questo caso l'apparecchiatura elettrica elettronica in questione non è un rifiuto (RAEE) ma è ancora un bene.

Quali conseguenze comporta il DM 8 marzo 2010, n. 65 nei confronti del SISTRI?

Il regime semplificato di uno contro uno e il SISTRI non hanno implicazioni reciproche. Ossia un soggetto che dovrà gestire dei rifiuti RAEE secondo le semplificazioni indicate nel decreto stesso dovrà eventualmente sopportare una gestione separata tramite SISTRI per i rifiuti speciali pericolosi eventualmente prodotti, fermo restando che la gestione dei RAEE (anche pericolosi) in regime uno contro uno rimane esclusa dalla gestione SISTRI.

Che cos'è il formale incarico del produttore di AEE professionali e a cosa serve?

Il Produttore di AEE professionali deve fornire un formale incarico al proprio rivenditore affinché questo possa ritirare le apparecchiature nell'ambito di uno contro uno.

Se un distributore con diversi punti vendita ha molteplici luoghi di raggruppamento può indicarli?

Il modello di iscrizione (Sezione 1) può essere integrato riportando i dati richiesti per ogni punto vendita, luogo/i di raggruppamento.

Chi effettua il trasporto dei RAEE deve avere la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi?

Ai sensi della Legge 298/74 e s.m.i e del DL. 285/92 e s.m.i i mezzi per il trasporto dei rifiuti devono essere di proprietà/ in leasing/ in usufrutto/ o in patto di riservato dominio.

L'art. 84 del nuovo Codice della strada prevede inoltre la possibilità del mezzo in locazione senza conducente

7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49:

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151:

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché' allo smaltimento dei rifiuti derivanti (RAEE).

DM 25 settembre 2007, n.185:

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151.

DM 8 marzo 2010, n. 65:

Regolamento che definisce modalità di gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e centri di assistenza tecnica.

Deliberazione Albo Gestori Ambientali del 19 maggio 2010:

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010 n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.

Decreto 3 giugno 2014 n. 120:

Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese, dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione relativi diritti annuali.

Delibera n. 3 del 3 settembre 2014:

Nuovo modello di domanda da presentare alla competente Sezione regionale o provinciale con riferimento alle specifiche attività esercitate.

Accordo di Programma ANCI CENTRO di COORDINAMENTO RAEE

per la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), così come previsto dall'art. 10, comma 2, lett. a) del DM 185/2007.

Accordo di Programma tra ANCI, ORGANIZZAZIONI della DISTRIBUZIONE e CENTRO di COORDINAMENTO RAEE

per la raccolta e la gestione dei RAEE come previsto dall' art. 16 comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2014 n.49 e nel rispetto del DM 8 Marzo 2010 n. 65.

7.1 D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49

Dal **12 aprile 2014** è in vigore il **D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49** che, in attuazione della direttiva 2012/19/UE, riscrive la disciplina dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Restano ferme le finalità con cui è stato istituito il sistema RAEE, ma vengono accentuati gli aspetti relativi all'efficiente produzione e progettazione riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in attuazione dei principi comunitari di precauzione e prevenzione e per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile.

La gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, dei loro componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo e qualora non sia possibile rispettare i criteri di priorità, i RAEE raccolti separatamente sono avviati ad un trattamento adeguato.

Le novità principali del decreto di recepimento italiano in coerenza con quanto previsto dalla direttiva avranno due periodi di applicazione.

Un primo periodo (**cd "chiuso"**), vigente dal 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del Decreto, che riguarda gli Aee attualmente previsti cui si aggiungono i pannelli fotovoltaici si conclude il 14 Agosto 2018. Un secondo periodo, (**cd "aperto"**), decorrente dal 15 agosto 2018 che riguarda tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato (riportate in allegato III del D.Lgs, ed esemplificate in allegato IV).

Le disposizioni che caratterizzano il nuovo decreto sono:

- Estensione del concetto del ritiro **uno-conto-uno** con l'inserimento della possibilità per l'utilizzatore finale di usufruire dell'*uno-contro-zero*, ovvero di poter conferire un piccolissimo elettrodomestico di dimensioni non superiori ai 25 cm (art. 4 comma 1 lettera f) presso un punto vendita che provvederà a ritirarlo gratuitamente, anche senza l'acquisto di una nuova apparecchiatura;
- Estensione ai distributori che effettuano le televendite e le vendite on line, dell'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, ad esempio mediante indicazione sul proprio sito internet;
- Istituzione da parte del Centro di coordinamento di apposito elenco (articolo 33, comma 2), entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate;
- Estensione del campo di applicazione a più prodotti. Inserimento dei pannelli fotovoltaici nell'ambito dei RAEE, con relativa differenziazione tra domestici e professionali rispettivamente per pannelli installati in impianti con potenza nominale inferiore e superiore ai 10KW;
- Introduzione di regole che garantiscano controlli più incisivi per arginare i flussi di RAEE gestiti illegalmente. Ad esempio, vengono imposti requisiti tecnici per le spedizioni transfrontaliere di AEE usate per evitare elusioni della normativa sulle spedizioni illegali di rifiuti;
- Previsione di misure per incentivare la preparazione al riutilizzo dei prodotti nella fase che precede il riciclo ;
- Aumento dei target di raccolta.

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 (13, c. 4-bis) di conversione del DL 91/2014 (in vigore dal 21 agosto 2014) ha modificato il D.Lgs 49/2014, inserendo alcune disposizioni riferite ai Sistemi Collettivi, e in particolare:

- L'adesione ai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE è libera e non può essere ostacolata dalla fuoriuscita da un consorzio per aderire ad un altro;
- L'obbligo della forma scritta per i contratti stipulati dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE a pena di nullità;
- Lo statuto tipo dei sistemi collettivi assicura che essi siano dotati di adeguati organi di controllo tra cui anche l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle imprese per reato di manager e dipendenti);
- Limite minimo di rappresentanza alla costituzione di sistema collettivo, nella misura superiore almeno al 3%, in almeno un raggruppamento, della quota di mercato di Aee immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare precedente.

Il [D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49](#) prevede diversi provvedimenti attuativi il cui termine decorre da **12 aprile 2014**:

Provvedimenti attuativi	Tempistica
Decreto Tariffe	entro 60 giorni
Adeguamento statuto CdC RAEE al nuovo D.Lgs	entro 90 giorni + 60 per approvazione
Decreto sulle garanzie finanziarie per i sistemi individuali	entro 6 mesi
Definizione dello statuto tipo per sistemi collettivi	entro 6 mesi + 90 giorni per approvazione
Obbligo marcatura AEE secondo art.28	entro 180 giorni
Metodologia calcolo peso RAEE prodotti	non specificata la tempistica
DM di semplificazione "uno contro zero"	non specificata la tempistica

7.2 D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151

Il Decreto che ha introdotto in Italia la disciplina europea (*direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE*) relativa alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e alla corretta gestione dei rifiuti derivanti da tali apparecchiature (RAEE) è stato abrogato dal D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, in vigore dal 12 aprile 2014, ad esclusione di alcuni articoli che conservano validità.

Gli articoli non abrogati dal [D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49](#) sono:

- **Art. 6, comma 1-bis,**
che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, sentita la Conferenza unificata, dove sono individuate, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, specifiche modalità semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c) , dei RAEE domestici e RAEE professionali ritirati da parte dei distributori, nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi (DM 8 marzo 2010, n. 65);
- **Art.10, comma 4,**
che definisce i compiti del centro di coordinamento. Il Centro di coordinamento ha il compito di ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative e nell'ottica di massimizzare il riciclaggio/recupero di tali rifiuti. In particolare, il comma prevede un decreto che disciplina il finanziamento dei RAEE per l'illuminazione (DM 12 maggio 2009);
- **Art 13, comma 8,**
che disciplina le modalità di funzionamento del Registro AEE istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, nonché di iscrizione allo stesso, di comunicazione delle informazioni e di costituzione e di funzionamento di un centro di coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni omogenee e uniformi condizioni operative (DM 25 settembre 2007, n.185);
- **Art. 15, commi 1 e 4,**
che prevedono l'istituzione del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE con il compito di supporto del Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo
- **15 del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151.**
In particolare il Comitato di indirizzo monitora l'operatività, la funzionalità logistica e l'economicità, nonché l'attività di comunicazione, del sistema di gestione dei RAEE, inoltrando al Comitato di vigilanza e controllo le proprie valutazioni e le proprie proposte di miglioramento;
- **Art. 20 comma 4**
che sposta il termine di riferimento per l'entrata in vigore del regime dei RAEE al 31 dicembre 2010.

7.3 DM 25 settembre 2007, n.185

Il DM istituisce gli organi gestionali del sistema RAEE, in particolare disciplina:

- L'**istituzione** e le modalità di **funzionamento** del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- La **costituzione** e il **funzionamento** del Centro di Coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi;
- L'**istituzione** del Comitato d'Indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151.
- Il D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49, in vigore dal 12 aprile 2014 ha abrogato gli articoli 9 comma 2, 4, 10, 13 comma 2 e 14.

7.4 DM 8 marzo 2010, n. 65

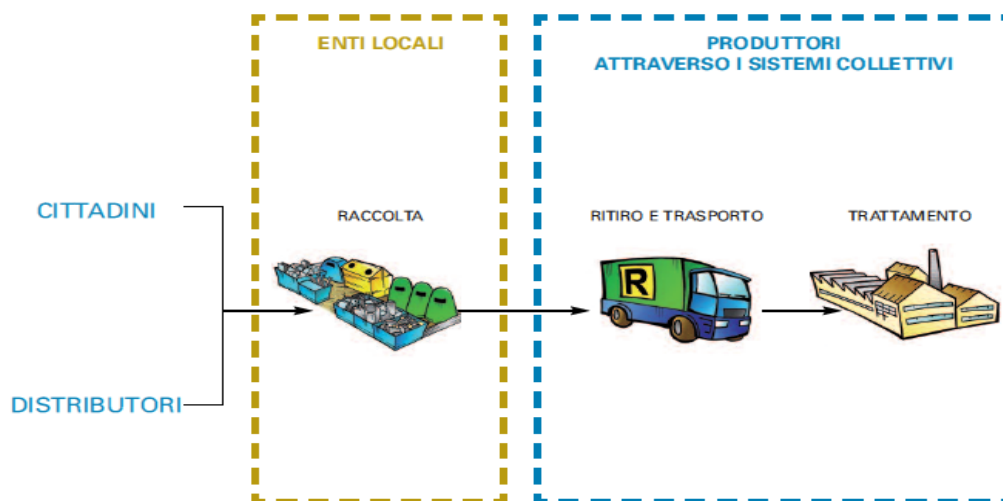
Il DM 8 marzo 2010, n. 65 ha disciplinato le modalità semplificate per la gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici e i RAEE professionali:

- Da parte dei distributori, al fine di rendere possibile la restituzione dei RAEE al sistema di gestione in capo ai produttori e il raggiungimento degli obiettivi comunitari;
- Da parte degli installatori e dei gestori di centri di assistenza AEE, al fine di incentivare il conferimento presso i Centri di Raccolta.

La pubblicazione del Regolamento ha comportato importanti cambiamenti nel sistema di gestione dei RAEE, in particolare a partire **dal 18 giugno 2010**:

- I Comuni sono tenuti a garantire il ritiro gratuito presso i Centri di Raccolta Comunali o presso i CdR situati in altri comuni con cui abbiano stipulato un'apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici e conferiti dai cittadini e dalla distribuzione;
- I Distributori assicurano al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura di cui il cittadino intende disfarsi, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita.

Il D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 all' art. 11 richiama interamente il DM 8 marzo 2010, n. 65.



7.5 Decreto 3 giugno 2014 n. 120

Il DM, in vigore dal 7/09/2014, adotta il nuovo Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese, dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione, dei relativi diritti annuali. Il regolamento ha previsto alcune delibere attuative.

7.6 Delibera 3 settembre 2014 n. 3

Con [Delibera n. 3 del 3 settembre 2014](#) è stato approvato il nuovo **modello di domanda** da presentare alla competente Sezione regionale o provinciale con riferimento alle specifiche attività esercitate.

La Sezione territorialmente competente procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste e attestate dall'impresa, ad acquisire la documentazione e ad emettere entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione. Qualora la sezione accerti il mancato rispetto delle condizioni previste dispone con provvedimento motivato il rigetto della comunicazione.

7.7 Variazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.M. 65/2010 l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione, secondo il **modello di domanda** approvato dal Comitato Nazionale riportato nella Delibera n 3 del 3 settembre 2014.

7.8 Rinnovo dell'iscrizione

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 65/2010 l'iscrizione deve essere rinnovata **ogni cinque anni**.

7.9 Diritto annuale

L'iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

8 APPROFONDIMENTO: COME COMPILARE LA MODULISTICA

8.1 COME COMPILARE LA MODULISTICA

Esaminiamo le diverse ipotesi:

- A)** CONSEGNA del RAEE da parte del cliente direttamente al punto vendita del distributore. In tal caso non si genererà nessuna tipologia di trasporto e verrà compilato solo un'operazione di carico sullo schedario;
- B)** RITIRO dei RAEE
 - B1.** Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al punto vendita del distributore che funge anche da deposito preliminare alla raccolta;
 - B2.** Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita;
 - B3.** Ritiro dei RAEE al punto vendita e deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita.
- C)** TRASPORTO RAEE DAL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA;
- D)** TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.

8.2 AVVERTENZA

Il legislatore utilizza un unico format per le diverse tipologie di trasporto. Questo comporta che non tutti i campi del documento di trasporto siano sempre compilati. Esempio la firma dell'utente (cliente), dovrà essere apposta sul documento di trasporto dal cliente al deposito preliminare alla raccolta, o dal cliente direttamente al centro di raccolta, ma non sul documento di trasporto dal deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta.

Stesso discorso per la firma del destinatario (responsabile del centro di raccolta), questa dovrà essere apposta sul documento di trasporto dal deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta, o dal cliente direttamente al centro di raccolta, ma non sul documento di trasporto dal cliente al deposito preliminare alla raccolta.

A) CONSEGNA DIRETTA DA PARTE DEL CLIENTE

OPERAZIONE DI CARICO (compilazione schedario all'atto del ritiro)

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

I distributori che effettuano il deposito preliminare alla raccolta all'atto del ritiro direttamente dal cliente compilano un'operazione nello schedario numerato **progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato I.

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario sono (evidenziate in rosso):

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	200121		
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome ROSSI	____/____/____;____
		05/02/2011	Nome MAURO	giorno / mese / anno ore;minuti
		giorno / mese / anno	Indirizzo VIA ZAGO, 2	Firma distributore
			Comune BOLOGNA	
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: _____ del: ____/____/____	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: ____/____/____		

B) RITIRO RAEE

B1) Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al punto vendita del distributore che funge anche da deposito preliminare alla raccolta.

OPERAZIONE DI CARICO (compilazione schedario all'atto del ritiro)

OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto, che reca il numero di schedario (Operazione n.).

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

I distributori che effettuano il deposito preliminare alla raccolta all'atto del ritiro compilano un'operazione nello schedario numerato **progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato I

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario sono (evidenziate in rosso):

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	__200121__		____/____/____;____
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome ROSSI	giorno / mese / anno ore;minuti
		05/02/2011	Nome MAURO	
		giorno / mese / anno	Indirizzo VIA ZAGO, 2	Firma distributore
			Comune BOLOGNA	
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: _____ del: __/__/____		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: __/__/____	

✓ DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA (PUNTO VENDITA)

Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore. Il trasportatore, se diverso dal distributore, firma il documento e provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto per i vari ritiri effettuati.

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario.

A seguire, evidenziate in rosso, le informazioni che vanno riportate sul documento:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: 55 del 05/02/2011

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) ...1.....

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI X PROFESSIONALI

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...DITTA SNC.....

Codice Fiscale: ...00123456987...

Estremi comunicazione Albo:BO54645454.....

Sede attività: Comune ...BOLOGNA.....via BOLOGNA n ...22..

Eventuale diverso luogo di deposito preliminare alla raccolta(solo per i distributori):

Comunevia n.....

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC

Codice Fiscale: ...00123456987.....

Estremi comunicazione Albo: ... BO54645454..... **Targa automezzo:**TD5655YT.....

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

NominativoROSSI MAURO.....

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune ...BOLOGNA.....via ZAGO n ...2.

DESTINATARIO (Ragione sociale):

.....

Comunevia n

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): **Estremi autorizzazione CdR:**

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale): **Estremi autorizzazione impianto:**

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione (1)tubi fluorescenti.....

Codice Elenco rifiuti200121.....

Quantità (numero pezzi)12.....

Descrizione (3)

Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

Descrizione (2)

Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)

Descrizione (4)

Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

.....XXXXXX.....

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

.....XXXXXX.....

FIRMA DEL TRASPORTATOREXXXXXX.....

FIRMA DEL DESTINATARIO

B2) Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita

OPERAZIONE DI CARICO (compilazione schedario - all'atto del ritiro)

OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto, che reca il numero di schedario (Operazione n.).

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

I distributori, che effettuano il deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali del punto vendita, all'atto del ritiro compilano un'operazione nello schedario numerato **progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato I.

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario (evidenziate in rosso) sono esattamente le stesse del caso precedente:

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	__200121__		
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome ROSSI	giorno / mese / anno ore;minuti
		05/02/2011	Nome MAURO	
		giorno / mese / anno	Indirizzo VIA ZAGO, 2	Firma distributore
			Comune BOLOGNA	
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)	
Num.: _____ del: __/__/____		Num.: _____ del: __/__/____		

✓ COMPILAZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA (diverso dal punto vendita)

Il trasporto dal cliente al deposito preliminare alla raccolta diverso dal punto vendita del distributore è accompagnato dal documento di trasporto. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dal distributore.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, firma il documento e provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto per i ritiri effettuati.

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario.

Nella pagina seguente, evidenziate in rosso, le informazioni che vanno riportate sul documento:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: **55** del **05/02/2011**

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) ...**1**.....

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI **X** PROFESSIONALI _

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...**DITTA SNC**.....

Codice Fiscale: ...**00123456987**....

Estremi comunicazione Albo:**BO54645454**.....

Sede attività: Comune ...**BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**22**..

Eventuale diverso luogo deposito preliminare alla raccolta (solo per i distributori):

Comune **BOLOGNA**via **BOLOGNA 222**..... n...**45**.

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) **DITTA SNC**

Codice Fiscale: ...**00123456987**.....

Estremi comunicazione Albo: .. **BO54645454**..... Targa automezzo:**TD5655YT**...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo**ROSSI MAURO**.....

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune ...**BOLOGNA**.....via **ZAGO** n ...**2**.

DESTINATARIO (Ragione sociale):

Comunevia n

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Estremi autorizzazione CdR:

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):Estremi autorizzazione impianto:.....

Annotazioni:

Caratteristiche del rifiuto

Descrizione (1).....**tubi fluorescenti** Descrizione (2)

Codice Elenco rifiuti**200121**..... Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)**12**..... Quantità (numero pezzi)

Descrizione (3)..... Descrizione (4)

Codice Elenco rifiuti Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi) Quantità (numero pezzi)

Annotazioni:

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

.....**XXXXX**.....

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

.....**XXXXXXX**.....

FIRMA DEL TRASPORTATORE**XXXXXX**.....

FIRMA DEL DESTINATARIO

B3) Ritiro dei RAEE al punto vendita e deposito preliminare in luogo diverso dai locali di vendita (MAGAZZINO)

OPERAZIONE DI CARICO (compilazione schedario - all'atto del ritiro al punto vendita)

OPERAZIONE DI TRASPORTO (copia fotostatica schedario).

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

I distributori:

- Effettuano il ritiro del RAEE dal cliente al punto vendita (il cliente acquista un nuovo AEE e consegna la corrispondente apparecchiatura vecchia RAEE);
- Effettuano il deposito preliminare alla raccolta in luogo diverso dai locali di vendita;
- Compilano un'operazione nello schedario al momento del ritiro, con le modalità consuete.

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario (evidenziate in rosso) sono le stesse del caso precedente, e quando il rifiuto viene spostato nel luogo del deposito preliminare alla raccolta si aggiunge anche:

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	__200121__		
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome ROSSI	10/02/2011 10:30
		05/02/2011	Nome MAURO	giorno / mese / anno ore;minuti
		giorno / mese / anno	Indirizzo VIA ZAGO, 2	Firma distributore
			Comune BOLOGNA	
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: _____ del: __/__/____		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: __/__/____	

✓ OPERAZIONE DI TRASPORTO (copia fotostatica schedario).

Il trasporto è accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine stesse dello schedario relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di deposito preliminare alla raccolta.

Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di deposito preliminare alla raccolta sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta.

C) TRASPORTO RAEE DAL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

OPERAZIONE DI SCARICO (compilazione schedario - all'atto dell'uscita dal deposito preliminare alla raccolta)
OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto, che reca il numero di schedario (Operazione n.)).

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO

Non è espressamente indicato dal decreto, ma l'operazione di scarico è rappresentata dalla compilazione anche dell'ultimo riquadro dello schedario: "Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta".

Operazione n. 8	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	__200121__200135*__		
		Data di presa in consegna	Cognome	___/___/___;___
	TUBI FLUORESCENTI		Nome	giorno / mese / anno ore;minuti
	LAVATRICI		Indirizzo	
	TELEVISORI	giorno / mese / anno	Comune	Firma distributore _____
Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: 155 del: 10/03/2011			Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: __/__/____	

✓ COMPILAZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

Il trasporto dal deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta è accompagnato dal documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari (2 se non c'è trasportatore terzo, cioè diverso dal distributore).

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta (destinatario dei RAEE), trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta.

Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario.

AVVERTENZA

Il tragitto deposito preliminare alla raccolta-centro di raccolta nasce come trasporto RAEE provenienti da più clienti (relativi a più operazioni di carico). Nel silenzio del Decreto 8 marzo 2010 n. 65, conviene riportare nella compilazione del documento di trasporto tutti i riferimenti alle operazioni di carico (n. operazioni dello schedario).

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: **155** del **10/03/2011**

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) ...**8 (da 1, 3, 5,...)**

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI **X** PROFESSIONALI **_**

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...**DITTA SNC**.....

Codice Fiscale: ...**00123456987**....

Estremi comunicazione Albo: **B0789654**.....

Sede attività: Comune ...**BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**22**..

Eventuale diverso luogo di deposito preliminare alla raccolta (solo per i distributori):

Comunevia n

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC

Codice Fiscale: ...**00123456987**.....

Estremi comunicazione Albo: ... **B0789654**..... Targa automezzo:**TD5655YT**...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comunevia n ...

DESTINATARIO(Ragione sociale): CdC BOLOGNA

Comune ...**BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**58**..

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Sig. **BOLOGNA** Estremi autorizzazione CdR:

SDERT678

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):Estremi autorizzazione impianto:.....

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione (1).....**tubi fluorescenti** Descrizione (2) **LAVATRICI**.....

Codice Elenco rifiuti**200121**..... Codice Elenco rifiuti **200135***.....

Quantità (numero pezzi)**12**..... Quantità (numero pezzi) **12**.....

Descrizione (3).....**TELEVISORI** Descrizione (4)

Codice Elenco rifiuti**200136**..... Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)**34**..... Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

.....
FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

.....XXXXXXXXXX..X.....

FIRMA DEL TRASPORTATORE.....XXXXXX.....

FIRMA DESTINATARIO.....XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

D) TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA C)

OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto)

✓ COMPILAZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

Il trasporto dal cliente al centro di raccolta è accompagnato dal documento di trasporto numerato e redatto in tre esemplari (2 se non c'è trasportatore terzo, cioè diverso dal distributore).

Questo è un caso in cui tutti i campi del documento di trasporto risultano compilati.

Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta (destinatario dei RAEE), trattenendo per sé un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto.

AVVERTENZA

Il Decreto 8 marzo 2010 n. 65 prevede espressamente che i distributori i quali effettuano il deposito preliminare alla raccolta adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente.

Quindi il distributore che effettua il tragitto diretto dal cliente al centro di raccolta, senza la fase di deposito presso il deposito preliminare alla raccolta, conserverà unicamente il documento di trasporto relativo al conferimento al centro di raccolta.

Non è tenuto allo Schedario.

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: **255** del **10/03/2011**

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario)

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI **X** PROFESSIONALI _

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...**DITTA SNC**.....Codice Fiscale: ...**00123456987**...

Estremi comunicazione Albo: ...**B054645454**.....

Sede attività: Comune ...**BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**22**..

Eventuale diverso luogo di deposito preliminare alla raccolta(solo per i distributori):

Comunevia n

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) **DITTA SNC**

Codice Fiscale: ...**00123456987**.....

Estremi comunicazione Albo: ... **B054645454**..... Targa automezzo:**TD5655YT**...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo**ROSSI MAURO**.....

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune ...**BOLOGNA**.....via **ZAGO** n ...**2**..

DESTINATARIO(Ragione sociale): **CdC BOLOGNA**

Comune **BOLOGNA**via **BOLOGNA** n ...**66**..

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Sig. **BOLOGNA** Estremi autorizzazione CdR: **vvvvvvvv**

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):Estremi autorizzazione impianto:.....

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione (1).....**tubi fluorescenti** Descrizione (2)

Codice Elenco rifiuti**200121**..... Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)**12**..... Quantità (numero pezzi)

Descrizione (3)..... Descrizione (4).....

Codice Elenco rifiuti Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi) Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO
.....VVVVVVVVVV.....

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA VVVVVVVVVV

FIRMA DEL TRASPORTATORE.....VVVVVVVVVV.....

FIRMA DEL DESTINATARIO..... VVVVVVVVVV

9.1 INSTALLATORE E CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA RAEE

Gli installatori e centri di assistenza (**se anche venditori**) che effettuano il deposito preliminare alla raccolta devono tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'Allegato I del *Decreto 8 marzo 2010 n. 65, (art. 1, comma 3)*.

Tali soggetti devono effettuare esclusivamente il deposito preliminare alla raccolta di RAEE domestici ritirati presso i locali del loro esercizio e possono eseguire il trasporto solo con mezzi propri.

Il trasporto è accompagnato dal documento di trasporto semplificato. Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dall'installatore/centro di assistenza.

Il trasporto è accompagnato anche dal documento di autocertificazione, da consegnare al centri comunali, il quale attesta la provenienza domestica dei RAEE: dal domicilio del cliente (Allegato III parte A), dal proprio esercizio (Allegato III parte B).

Il documento di autocertificazione è consegnato all'addetto del centro di raccolta, unitamente alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, è conservato per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

9.1.1 PRECISAZIONI:

- Per gli installatori e i centri di assistenza tecnica il deposito preliminare alla raccolta dei RAEE è permesso solo presso il proprio esercizio;
- Il trasporto al Centro di Raccolta deve avvenire unicamente con mezzi propri;
- Per questi soggetti la legge non prevede l'**obbligo del ritiro gratuito** dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, a meno che la loro attività non comprenda espressamente anche la vendita;
- Se l'attività di questi soggetti comprende anche la vendita sarà possibile anche la consegna del RAEE, da parte del cliente, direttamente al punto vendita dell'installatore / centro di assistenza tecnica, non si genererà quindi nessuna tipologia di trasporto.

Quando l'attività dell'installatore/centro di assistenza comprende anche la vendita (ultimo punto delle precisazioni sopra riportate) e il cliente consegna il RAEE direttamente al punto vendita viene compilato solo una operazione di carico sullo schedario.

9.2 CONSEGNA DIRETTA DA PARTE DEL CLIENTE

OPERAZIONE DI CARICO (compilazione schedario all'atto del ritiro)

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

L'installatore / centro di assistenza tecnica che effettua il ritiro direttamente dal cliente al punto vendita, compila un'operazione nello schedario numerato **progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato I.

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario sono (evidenziate in rosso):

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	<u>200121</u>		
		Data di presa in consegna	Cognome	
	TUBI FLUORESCENTI	05/02/2011	Nome	ROSSI MAURO
		giorno / mese / anno	Indirizzo	VIA ZAGO, 2
			Comune	BOLOGNA
		Firma distributore		
Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)			Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)	
Num.: _____ del: ____/____/____			Num.: _____ del: ____/____/____	

Le diverse possibilità di consegna del RAEE con le corrispondenti tipologie di trasporto:

- A) TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA;**
- B) TRASPORTO RAEE DAL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA;**
- C) TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA.**

9.3 Trasporto RAEE dal cliente al deposito preliminare alla raccolta (A)

Ritiro dei RAEE dal cliente e rientro al punto vendita dell'installatore/gestore del centro di assistenza tecnica che funge anche da deposito preliminare alla raccolta.

OPERAZIONE DI CARICO (compilazione schedario all'atto del ritiro)

OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto, che reca il numero di schedario (Operazione n.).

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO

L'installatore/gestore centro di assistenza tecnica che effettua il deposito preliminare alla raccolta presso il proprio centro/sede, all'atto del ritiro, compila un'operazione nello schedario numerato **progressivamente**, conforme al modello di cui all'Allegato I.

Le informazioni che vanno riportate sullo schedario sono (evidenziate in rosso):

Operazione n. 1	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	200121		
	TUBI FLUORESCENTI	Data di presa in consegna	Cognome ROSSI	giorno / mese / anno ore;minuti
		05/02/2011	Nome MAURO	
		giorno / mese / anno	Indirizzo VIA ZAGO, 2	Firma distributore
			Comune BOLOGNA	
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici)		Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali)	
Num.: _____ del: ____/____/____		Num.: _____ del: ____/____/____		

✓ DOCUMENTO DI TRASPORTO RAEE DAL CLIENTE AL DEPOSITO PRELIMINARE ALLA RACCOLTA

Il documento di trasporto è compilato, datato e firmato dall'installatore/centro di assistenza tecnica. La copia del documento di trasporto viene conservata insieme allo schedario.

A seguire, evidenziate in rosso, le informazioni che vanno riportate sul documento:

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: **55** del **05/02/2011**

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) ...**1**.....

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI **X** PROFESSIONALI _

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...**DITTA SNC**.....Codice Fiscale: ...**00123456987**...

Estremi comunicazione Albo:**B054645454**.....

Sede attività: Comune ...**BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**22**..

Eventuale diverso luogo di deposito preliminare alla raccolta(solo per i distributori):

Comunevia n.....

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC

Codice Fiscale: ...**00123456987**.....

Estremi comunicazione Albo: .. **B054645454**..... Targa automezzo:**TD5655YT**...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo**ROSSI MAURO**.....

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune ...**BOLOGNA**.....via **ZAGO** n ...**2**..

DESTINATARIO (Ragione sociale):

Comunevia n

Responsabile centro di raccolta (RAEE professionali):.....Estremi autorizzazione CdR:

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):.....Estremi autorizzazione impianto:.....

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione (1)...**tubi fluorescenti**

Descrizione (2)

Codice Elenco rifiuti**200121**.....

Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)**12**.....

Quantità (numero pezzi)

Descrizione (3).....

Descrizione (4)

Codice Elenco rifiuti

Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)

Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

.....XXXXXX.....

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

.....XXXXXX.....

FIRMA DEL TRASPORTATOREXXXXXX

FIRMA DEL DESTINATARIO.....

9.3.1 Trasporto RAEE dal deposito preliminare alla raccolta al Centro Comunale di Raccolta

OPERAZIONE DI SCARICO (compilazione schedario - all'atto dell'uscita dal raggruppamento).

OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto, che reca il numero di schedario (Operazione n.)).

✓ COMPILAZIONE SCHEDARIO

Non è espressamente indicato dal decreto, ma l'operazione di scarico è rappresentata dalla compilazione anche dell'ultimo riquadro dello schedario: "Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta".

Operazione n. 8	CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Codice elenco rifiuti (CER)	Conferito da	Data e ora di trasporto dal punto vendita al raggruppamento (da compilarsi solo dal distributore in caso di raggruppamento effettuato in luogo diverso dal punto vendita)
	Descrizione delle tipologie di cui all'allegato 1B del D.Lgs. 151/2005	<u>200121</u>		
		Data di presa in consegna	Cognome	___/___/___;___
	TUBI FLUORESCENTI		Nome	giorno / mese / anno ore;minuti
			Indirizzo	
		giorno / mese / anno	Comune	Firma distributore _____
	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE domestici) Num.: 155 del: 10/03/2011	Estremi del doc. di trasporto al centro di raccolta (per RAEE professionali) Num.: _____ del: __/__/____		

✓ COMPILAZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

Il trasporto dal cliente/deposito preliminare alla raccolta al centro di raccolta è accompagnato dal documento di trasporto numerato e redatto in 2 esemplari.

L'installatore/gestore centro di assistenza tecnica conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3.

AVVERTENZA

Il tragitto deposito preliminare alla raccolta-centro di raccolta nasce come trasporto RAEE provenienti da più clienti (relativi a più operazioni di carico). Nel silenzio del Decreto 8 marzo 2010 n. 65, conviene riportare nella compilazione del documento di trasporto tutti i riferimenti alle operazioni di carico (n. operazioni dello schedario).

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: 155 del 10/03/2011

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario) ...8 (1, 3, 5).....

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI X PROFESSIONALI _

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...DITTA SNC.....Codice Fiscale: ...00123456987....

Estremi comunicazione Albo: BO789654.....

Sede attività: Comune ...BOLOGNA.....via BOLOGNA n ...22..

Eventuale diverso luogo di deposito preliminare alla raccolta(solo per i distributori):

Comunevia n

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC

Codice Fiscale: ...00123456987.....

Estremi comunicazione Albo: ... BO789654..... Targa automezzo:TD5655YT...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

Nominativo

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comunevia n ...

DESTINATARIO(Ragione sociale): CdC BOLOGNA

Comune ...BOLOGNA.....via BOLOGNA n ...58..

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Sig. BOLOGNA Estremi autorizzazione CdR: SDERT678

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale): ...Estremi autorizzazione impianto:.....

Annotazioni: _____

Caratteristiche del rifiuto

Descrizione (1).....tubi fluorescenti Descrizione (2)

Codice Elenco rifiuti200121..... Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)12..... Quantità (numero pezzi)

Descrizione(3)..... Descrizione (4)

Codice Elenco rifiuti Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi) Quantità (numero pezzi)

Annotazioni: _____

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

.....XXXXXXXXXXXXX.....

FIRMA DEL TRASPORTATORE.....XXXXXXXXXXXXX.....

FIRMA DEL DESTINATARIO.....XXXXXXXXXXXXX.....

✓ **ALLEGATO III - documento attestante la provenienza domestica**

RITIRO PRESSO IL PROPRIO ESERCIZIO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto **DITTA SNC**

*installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in **BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**22**.. partita IVA*

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che:

il giorno

presso l'abitazione del Sig.

ubicata in via n ... a

*in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n. **155** del **10 /03 / 2011***

DATA 10 /03 / 2011

FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA

XXXXXX

9.3.2 Trasporto RAEE dal cliente al centro comunale di raccolta

OPERAZIONE DI TRASPORTO (compilazione documento di trasporto).

✓ **COMPILAZIONE DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE**

Il trasporto dal cliente al centro di raccolta è accompagnato dal documento di trasporto numerato e redatto in 2 esemplari. Questo è un caso in cui tutti i campi del documento di trasporto risultano compilati.

L'installatore/gestore centro di assistenza tecnica conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3.

AVVERTENZA

Il Decreto 8 marzo 2010 n. 65 art. prevede espressamente che i distributori/ installatori /gestori centri di assistenza che effettuano il deposito preliminare alla raccolta adempiono all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente.

Se il tragitto è diretto dal cliente al centro di raccolta, senza la fase di deposito presso il deposito preliminare alla raccolta, è logico che è sufficiente il documento di trasporto relativo al conferimento al centro **di raccolta**.

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE

NUMERO: 545 del 25/03/2011

Numero schedario: (l'operazione di carico nello schedario)

TIPOLOGIA DEI RAEE: DOMESTICI X PROFESSIONALI

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

(Ragione sociale): ...DITTA SNC.....Codice Fiscale: ...00123456987...

Estremi comunicazione Albo: B0789654.....

Sede attività: Comune ...BOLOGNA.....via BOLOGNA n ...22..

Eventuale diverso luogo di deposito preliminare alla raccolta(solo per i distributori):

Comunevia n

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO (Ragione sociale) DITTA SNC

Codice Fiscale: ...00123456987.....

Estremi comunicazione Albo: ... B0789654..... Targa automezzo:TD5655YT...

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente):

NominativoBIANCHI BIANCA.....

Domicilio presso il quale è stato ritirato il rifiuto:

Comune ...BOLOGNA.....via BOLOGNA... n 55...

DESTINATARIO(Ragione sociale): CdC BOLOGNA

Comune ...BOLOGNA.....via BOLOGNA n ...58..

Responsabile centro di raccolta (RAEE domestici): Sig. BOLOGNA Estremi autorizzazione CdR: SDERT678

Responsabile impianto destinazione (RAEE professionale):Estremi autorizzazione impianto:.....

Annotazioni:

Caratteristiche del rifiuto

Descrizione (1).....tubi fluorescenti Descrizione (2)

Codice Elenco rifiuti200121..... Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi)12..... Quantità (numero pezzi)

Descrizione(3)..... Descrizione (4)

Codice Elenco rifiuti Codice Elenco rifiuti

Quantità (numero pezzi) Quantità (numero pezzi)

Annotazioni:

FIRMA DELL'UTENTE PRESSO IL CUI DOMICILIO E' STATO EFFETTUATO IL RITIRO

.....XXXX.....

FIRMA DEL DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA

.....XXXXXXXXXXXXXXXX.....

FIRMA DEL TRASPORTATORE.....XXXXXXXXXXXXXXXX.....

FIRMA DEL DESTINATARIO.....XXXXXXXXXXXXXXXX.....

ALLEGATO III - documento attestante la provenienza domestica

RITIRO DAL DOMICILIO DEL CLIENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto **DITTA SNC**

installatore/gestore di centro di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche con sede in **BOLOGNA**.....via **BOLOGNA** n ...**22**.. partita IVA _____, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara che:

il giorno **25 /03 / 2011**

presso l'abitazione del Sig. **BIANCHI BIANCA**

ubicata in via **BOLOGNA** n ...**55** a **BOLOGNA**.....

in occasione dello svolgimento della propria attività di installazione/manutenzione/assistenza ha prelevato l'apparecchiatura elettrica ed elettronica fuori uso, accompagnata dal documento di Trasporto n. **545** del **25 /03 / 2011**

DATA 25 /03 / 2011

FIRMA DELL'INSTALLATORE/ GESTORE DEL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA _____

XXXXXX

10 DATI REGIONE TOSCANA: RAPPORTO ANNUALE 2014

10.1 RITIRO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE

ELETTRICHE ED ELETTRONICHE IN ITALIA – *Centro di Coordinamento*

Raee

Nel Rapporto RAEE vengono presentati annualmente i dati relativi alla raccolta dei RAEE consegnanti dai Cittadini e dalla Distribuzione presso i Centri di Raccolta iscritti al CdC RAEE.

I dati sulla raccolta di RAEE nel nostro Paese provengono dal sistema di monitoraggio avanzato del Centro di Coordinamento RAEE, che permette di illustrare in tempo reale a tutti gli attori l'andamento della raccolta.

Lo strumento di "reporting" è in grado di rendicontare anche le quantità di RAEE avviati al trattamento. Questo consente al Centro di Coordinamento RAEE di assolvere al compito normativo in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e consentire agli stessi il conferimento agli impianti di trattamento", come previsto dal D.Lgs. 49/2014.

Dopo la leggera flessione dell'anno precedente, nel 2014 si è registrato un incoraggiante aumento di oltre il 2% della raccolta dei RAEE gestita dai Sistemi Collettivi. La raccolta complessiva è stata pari a 231.717.031 kg, con un incremento di quasi 6 milioni di chilogrammi rispetto all'anno precedente e un dato medio pro capite pari a 3,8 Kg di RAEE raccolti per abitante. Il dato è positivo per tutti i Raggruppamenti tranne per il Raggruppamento 3 (Tv e Monitor) che segna un -0,53% rispetto al 2013, dato comunque superiore rispetto alle previsioni di raccolta, che consideravano in dettaglio l'andamento del mercato degli ultimi anni.

La Toscana detiene anche nel 2014 il primato tra le Regioni del Centro Italia, sia per la raccolta complessiva (in aumento del 2%, con 20.277.847 kg di RAEE), sia per la media pro capite, che rimane invariata, con 5,41 kg raccolti per abitante.

Sul territorio sono presenti 6 Centri di Conferimento ogni 100.000 abitanti, grazie a 192 Centri di Raccolta e 24 Altri Centri. La presenza di strutture di raccolta ha subito un incremento del 3%.

I quantitativi di RAEE raccolti a Firenze sono aumentati, passando da 5.349.642 kg a 6.070.465 kg, confermando il primato del capoluogo. Seguono nell'ordine Lucca, Pisa e Arezzo.

Nel panorama della Regione spiccano le Province di Prato e Massa-Carrara come quelle dal risultato peggiore nella raccolta pro capite.

Il Raggruppamento 2 conferma il 34% del totale raccolto, seguito da R3 (Tv e Monitor) con una percentuale del 27%, R1 (Freddo e Clima) con il 25%, mentre R4 (Piccoli Elettrodomestici) aumenta la quota raccolta dell'1%, attestandosi al 13%.

Fonte RAEE RAPPORTO ANNUALE 2014

NUMERO CENTRI DI CONFERIMENTO PER PROVINCIA (2014)		
Provincia	CdR	CdC
Arezzo	33	1
Firenze	21	11
Grosseto	16	2
Livorno	20	0
Lucca	18	2
Massa Carrara	4	0
Pisa	29	4
Pistoia	6	3
Prato	4	0
Siena	41	1
Totale	192	24

RACCOLTA RAEE PROVINCIALE PER SINGOLI RAGGRUPPAMENTI						
Provincia	R1	R2	R3	R4	R5	Totale complessivo
Arezzo	496.730	682.345	576.283	272.391	5.240	2.032.989
Firenze	1.510.834	2.405.398	1.429.521	697.123	27.589	6.070.465
Grosseto	402.474	393.061	343.665	142.620	1.370	1.283.190
Livorno	546.610	526.990	552.575	228.034	3.110	1.857.319
Lucca	599.497	803.130	643.915	356.064	7.493	2.410.099
Massa Carrara	209.190	190.850	185.878	100.412	1.592	687.922
Pisa	582.927	744.313	689.039	395.684	10.402	2.402.365
Pistoia	276.510	402.275	370.730	127.949	3.576	1.181.040
Prato	170.220	193.740	305.240	106.975	1.789	777.964
Siena	370.078	488.490	471.098	239.952	4.876	1.574.494
Totale	5.145.070	6.830.592	5.567.944	2.687.204	67.037	20.277.847

11 ACRONIMI UTILIZZATI NEL DOCUMENTO

AEE

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

RAEE

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

CdC

Centro di Coordinamento RAEE

CdR

Centro di Raccolta RAEE

